

*Regolamento comunale di toponomastica per la denominazione delle aree di circolazione e della numerazione civica (approvato con delibera di C.C. n. 95 del 6.12.2011).*



Allegato <sup>"A"</sup> alla delibera  
di C.C. n° 95 del 6-12-2011

# COMUNE DI SCORDIA

Area 1 – Affari Generali  
Servizio Demografico

## REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA PER LA DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE E DELLA NUMERAZIONE CIVICA

(Approvato con delibera di C.C. n. 95 del 6.12.2011)

**Indice:**

- Art. 1 - Disciplina ed ambito di applicazione;
- Art. 2 - Organi ed uffici competenti in materia;
- Art. 3 - Organo competente a deliberare;
- Art. 4 - Competenze dell'Ufficio Toponomastica;
- Art. 5 - Obblighi degli Uffici comunali;
- Art. 6 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e spazi pubblici;
- Art. 7 - Soggetti titolati alle richieste;
- Art. 8 - Procedura per le proposte di denominazione;
- Art. 9 - Numerazione civica. Attribuzione ed aggiornamento;
- Art. 10 - Caratteristiche degli indicatori civici;
- Art. 11 - Apposizione;
- Art. 12 - Tipologia della numerazione civica. Variazione;
- Art. 13 - Obblighi dei proprietari;
- Art. 14 - Entrata in vigore;
- Art. 15 - Rinvio alla legislazione in materia;

ALLEGATO A- Riferimenti normativi

### **Art. 1-Disciplina ed ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina:

- a) la materia toponomastica con l'intento di pervenire ad una razionale denominazione delle aree di circolazione (costituisce area di circolazione ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali), spazi ed impianti pubblici, ritenendo escluse le scuole e le aule scolastiche;
- b) la materia storico-commemorativa, in merito alle proposte d'installazione di lapidi o monumenti e loro denominazione;
- c) la materia ecografica, l'attribuzione e l'aggiornamento della numerazione civica.

### **Art. 2 - Organi ed uffici competenti in materia**

Per l'attuazione delle materie disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si avvale dell'Ufficio di toponomastica per la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

### **Art. 3 - Organo competente a deliberare**

In ragione delle leggi vigenti (*ex art. 17, legge 20.3.1865, n. 2248*), l'organo competente alla deliberazione in merito alla materie di cui si occupa il presente Regolamento è la Giunta Comunale.

### **Art. 4 - Competenze dell'Ufficio Toponomastica**

A specificazione delle attribuzioni conferite dalla delibera di G.M. di istituzione, l'Ufficio Toponomastica si occupa:

- dell'aggiornamento negli archivi informatici dei dati riguardanti le aree di circolazione sia riguardo alla parte grafica che a quella descrittiva (stradario) dove si potranno reperire informazioni relative a:
  1. tipologia delle aree di circolazione (via, largo, piazza, ecc.);
  2. denominazione attribuita;
  3. origine del toponimo e data di istituzione;
  4. lunghezza;
  5. estremi della numerazione civica;
  6. morfologia (inizio, fine, andamento, intersezioni);
- della predisposizione della documentazione inerente le aree di circolazione da denominare con indicazione della tipologia, morfologia, quartiere o area omogenea in cui si inseriscono e delle altre eventuali indicazioni di carattere tecnico;
- della predisposizione delle proposte di deliberazione concernenti la denominazione di nuove aree di circolazione o di modifiche di quelle esistenti e la denominazione di lapidi e monumenti;
- dell'informazione a tutti gli utenti, mediante stampa o più avanzate tecnologie, in ordine alle nuove denominazioni attribuite;
- dell'indicazione in merito all'apposizione dell'opportuna segnaletica stradale;

- delle certificazioni attestanti l'avvenuta variazione toponomastica, incluse le eventuali modifiche alla numerazione civica, indirizzate ai soggetti interessati, nonché ai soggetti pubblici e privati con i quali siano in essere rapporti di scambio o di informazioni;
- della numerazione civica delle unità ecografiche di nuova costruzione;
- delle modifiche alla numerazione civica e delle informazioni e comunicazioni ad esse associate;
- dell'aggiornamento della numerazione civica nelle banche dati dell'Agenzia del Territorio mediante l'utilizzo dei canali informatici predisposti nell'Archivio nazionale degli stradari (Sister, ecc.);
- la gestione della cassa per l'eventuale riscossione del pagamento relativo alla fornitura degli indicatori della numerazione civica.

#### **Art. 5 - Obblighi degli Uffici comunali**

Gli Uffici comunali che si occupano direttamente o indirettamente (viabilità, piani PEEP, PIP, etc.) della progettazione di nuove aree di circolazione e delle modifiche a quelle esistenti, devono fornire copia degli elaborati di progetto all'Ufficio Toponomastica, quale presupposto indispensabile per effettuare l'aggiornamento delle basi cartografiche e per individuare le aree di circolazione da denominare.

L'Ufficio comunale che si occupa della esecuzione dei lavori pubblici, sulla scorta delle indicazioni e della documentazione relativa alla allocazione della segnaletica stradale e della numerazione civica fornite dall'Ufficio di Toponomastica, è incaricato dell'apposizione materiale delle relative targhe e supporti.

Il Comando dei VVUU, ove richiesto dall'Ufficio di Toponomastica, è tenuto a fornire indicazioni specifiche in materia di disposizioni del Codice della strada per l'apposizione più idonea della segnaletica relativa alle aree di circolazione e per la sua fruibilità da parte dell'utenza.

#### **Art. 6 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e spazi pubblici**

La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località o altro deve risultare idonea ad una funzione toponomastica.

I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, oltre che essere legati a fatti, personaggi o avvenimenti di rilievo locale, regionale, nazionale o internazionale, potranno fare riferimento allo sviluppo materiale, civile e culturale della realtà locale ed ai cittadini che l'hanno meglio rappresentata.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri e zone caratteristiche. Non è ammessa la stessa denominazione per aree appartenenti a categorie diverse (via largo, piazza, ecc.).

#### **Art. 7 - Soggetti titolati alle richieste**

Ogni cittadino residente nel Comune, ogni ente e/o associazione regolarmente costituita con sede nel Comune può presentare al Sindaco una proposta di denominazione di area di circolazione, spazi o impianti

pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica a monumenti e loro realizzazione.

Nel rispetto della normativa vigente l'intitolazione a persone può avvenire quando siano trascorsi dieci anni dalla morte. Sono previste deroghe a questa norma solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza ed in ogni caso a seguito di approvazione della Prefettura.

#### **Art. 8 - Procedura per le proposte di denominazione**

Qualunque proposta di denominazione deve essere conforme ai criteri di cui all'art. 6 e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente. Nel caso di proposte di denominazione riguardanti persone, la richiesta deve contenere i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo e data di morte, professione e ogni altro elemento utile a giustificare la particolarità della richiesta.

Analoga procedura è prevista per l'iscrizione e l'installazione di lapidi commemorative, di dediche e realizzazione di monumenti: in tal caso l'istanza deve essere necessariamente corredata da indicazioni relative alla realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo della iscrizione).

#### **Art. 9 - Numerazione civica. Attribuzione ed aggiornamento**

La numerazione civica viene effettuata in base allo stato di fatto legittimato, in linea con quanto dispone il vigente regolamento anagrafico della popolazione residente, per il quale "l'aggiornamento della numerazione, al fine di permettere ad ogni famiglia o convivenza di avere un proprio indirizzo, dovrà essere garantito includendo:

- grotte, baracche e simili, quando sono utilizzate come abitazioni;
- abitazioni di nuova costruzione anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo".

L'indirizzo delle unità ecografiche semplici (abitazione, esercizio di attività terziaria, commerciale, produttiva, agricola) deve riportare il civico all'accesso principale.

#### **Art. 10 - Caratteristiche degli indicatori civici**

La numerazione civica viene riportata su supporti di materiale resistente (metallo, materiale lapideo, ceramica) ed è effettuata nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro.

I supporti per i nuovi accessi devono comunque avere caratteristiche visive simili a quelli già installati nel centro urbano, con indicazione del numero in cifre arabe ed indicazione sottostante dell'area di circolazione.

#### **Art. 11 - Apposizione**

La numerazione civica deve essere applicata in alto in posizione visibile dall'area di circolazione, generalmente a destra dell'accesso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso e nel rispetto delle indicazioni

fornite dall'Ufficio di Toponomastica. I civici delle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità a fianco dell'accesso pedonale o dove siano situati campanelli o cassette postali.

#### **Art. 12 - Tipologia della numerazione civica. Variazione**

I sistemi di attribuzione della numerazione civica sono definiti dalle istruzioni Istat per la formazione delle basi territoriali e per l'insediamento ecografico e sono:

- Sistema a numerazione progressiva alternata nei due lati dell'area di circolazione ( numerazione pari sul lato sinistro e dispari sul lato destro);
- Sistema metrico con indicazione numerica della distanza dal luogo di origine o intersezione dell'area di circolazione.

Nel rispetto delle istruzioni Istat, tenuto conto delle esigenze del territorio, è facoltà dell'Ente utilizzare contemporaneamente i due sistemi, secondo il criterio della numerazione mista.

Su relazione del responsabile dell'Ufficio di Toponomastica il Sindaco, ravvisatane la fondatezza e l'opportunità, autorizza la variazione della tipologia della numerazione civica esistente in un'area di circolazione o in parte di essa, mediante i sistemi descritti al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 13-Obblighi dei proprietari**

La richiesta per l'attribuzione o l'aggiornamento della numerazione civica deve essere obbligatoriamente avanzata all'Ufficio di Toponomastica.

In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvederà d'ufficio.

Gli indicatori dei civici dovranno essere apposti a cura e spese della proprietà nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ufficio.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

Nell'ipotesi di variazione di toponimo o di variazione dei civici disposti d'ufficio, l'apposizione delle nuove targhette delle aree di circolazione e degli indicatori civici è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nei riguardi dei contravventori agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, verranno irrogate la sanzione, di cui al comma 1 dell'art. 11, L. 1228/1954 con applicazione delle rivalutazioni di legge e nella misura successivamente determinata dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della rispettiva delibera di approvazione.

#### **Art. 15 - Rinvio alla legislazione in materia**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia e s.m.i., richiamata nell'allegato "A".

#### ALLEGATO A- Riferimenti normativi

- Regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158 "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali convertito in Legge 17 aprile 1925, n. 473";
- Legge 23 Giugno 1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";
- Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada e successive modificazioni";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche";
- In materia di classificazione delle strade le Leggi 21 Aprile 1962, n. 181(artt. 1 e 2) e 12 Febbraio 1958, n. 126;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Istruzioni Istat per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico.